

# NORME DI TUTELA DELL'AMBIENTE MONTANO

Le più significative norme di autoregolamentazione approvate dal CAI e i principali riferimenti legislativi nazionali in materia ambientale



CLUB ALPINO ITALIANO

Via E. Petrella, 19 - 20124 MILANO  
Tel. 02 2057231



Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano

CAI Ambiente  
Club Alpino Italiano

CLUB ALPINO ITALIANO  
COMMISSIONE CENTRALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE MONTANO

## Presentazione

Mi è gradito presentare questo primo "Quaderno TAM", voluto dalla Commissione Centrale per la Tutela dell'Ambiente Montano, dapprima perché mi sembra che non esista a livello nazionale, nel pur vasto repertorio ambientalista, qualcosa di simile, e poi perché una raccolta di questo tipo non può che innescare considerazioni e ragionamenti che potranno tornare utili per il futuro, anche per i nostri figli.

Vanno sottolineati la sostanza e lo spessore dei testi, che sono di facile lettura e di immediata comprensione.

La raccolta ordinata dei documenti approvati dal CAI evidenzieranno al lettore un dato emergente estremamente significativo: l'ambientalismo è davvero cambiato, e in meglio!

Siamo passati da un ecologismo delle sensazioni ad un ambientalismo scientifico, che vuole superare quel fastidio che stavamo avvertendo un po' tutti: divieti, vincoli, obblighi e stop di vario genere che hanno contrassegnato un'epoca. Ora, nel nuovo millennio, si opta per l'autoregolamentazione, per una sorta di autocontrollo che riporta al centro del mondo l'uomo, anzi, la sua ragione e il suo buon senso.

Intendiamo quindi il nuovo ambientalismo più a misura d'uomo, ma in grado di far fronte alle emergenze ambientali, che nei prossimi anni saranno sempre di più. L'augurio, quindi, è che la lettura possa fornire a tutti: stimoli, strumenti e consapevolezza che il pianeta è in divenire e che può migliorare o peggiorare grazie a noi tutti.

Buona lettura!

Andrea Cainer

(Presidente della Commissione Centrale per la tutela dell'Ambiente Montano)

**Club alpino italiano** - Via E. Petrella, 19 – 20124 Milano

Tel. 02.20.57.23.233 - fax 02.20.50.23.201 - e-mail: [ambiente.natura@cai.it](mailto:ambiente.natura@cai.it)

Pubblicazione a cura della Commissione Centrale per la Tutela dell'Ambiente Montano

Redazione: Alberto Ghedina Roberto Gandolfi – Osservatorio Tecnico per l'Ambiente (giugno 2001)

Foto di copertina: rosa di Natale (*Helleborus niger L.*) in Val Gallavesa (BG)  
di Marica Bragante

**Stampa:** Tipografia A.Weger – Bressanone (BZ), interamente su carta riciclata 100%

Indice

Presentazione ( <i>Andrea Cainer</i> )	pag.
Introduzione ( <i>Annibale Salsa</i> )	1
Premessa ( <i>Alberto Ghedina</i> )	2
<b><u>A. ESTRATTO DAI DOCUMENTI FONDAMENTALI DEL CAI</u></b>	<b>3</b>
Articolo 1 dello Statuto	
Articoli 1 e 13 del Regolamento generale	3
<b><u>B) NORME DI AUTOREGOLAMENTAZIONE CAI</u></b>	<b>5</b>
BIDECALOGO, <i>il documento fondamentale per la protezione della natura alpina</i>	
CHARTA DI VERONA, <i>le "norme di attuazione" del Bidecalogo, oltre il Bidecalogo</i>	10
<u>TAVOLE DELLA MONTAGNA</u> di Courmayeur, <u>codice di autoregolamentazione delle attività sportive in montagna</u>	14
Codice di autoregolamentazione <u>dell'arrampicata</u> sportiva	19
Presenza di posizione riguardo l'ampliamento di comprensori sciistici nell'arco alpino	23
<u>Principi di comportamento nelle attività praticate in montagna</u>	24
<b><u>C) LE FONTI DEL DIRITTO AMBIENTALE IN ITALIA</u></b>	<b>25</b>
<u>Raccolta dei principali riferimenti legislativi nazionali in materia ambientale</u>	
<u>Riconoscimento ufficiale del CAI quale "Associazione di protezione ambientale"</u>	28
Organigramma del Club <u>Alpino Italiano</u>	

## Introduzione

Che cosa significa affrontare il problema della difesa dell'ambiente per gli aderenti ad una Associazione come il Club alpino italiano? La domanda non mi pare né scontata né accademica. Non è scontata perché i club alpini sono associazioni di frequentatori della montagna e non di soli protezionisti della natura. La frequentazione comporta infatti un impatto sull'ambiente (naturale ed umano) di persone animate dalla voglia di esplorare e di conoscere il territorio nonché dal desiderio estetico, emotivo e fisico di ricavarne piacere o appagamento. In queste motivazioni di fondo si rileva la "diversità" dei club alpini rispetto alle associazioni ambientaliste tout court. La preoccupazione prioritaria per noi è e deve essere quella di una frequentazione responsabile dell'ambiente montano, compatibile con l'esigenza del rispetto di territori delicati sotto il profilo ecologico e di paesaggi particolari sotto il profilo antropologico ed etnografico. Un ambientalismo ispirato alla sola esclusiva filosofia del "non agire" o dell'"eden incontaminato" non ci appartiene. Non è accademica, inoltre, perché deve tradursi in modi di comportamento accettati e condivisi da tutti gli aderenti e non da poche "anime belle" depositarie di un sapere scientifico elitario. In altre parole, l'impegno ambientalista del socio CAI - in qualunque settore associativo lo veda impegnato - si deve esplicitare in atti di attenzione e sensibilità verso l'ecosistema montagna nella sua complessità, con un solido ancoraggio al "principio di realtà": una realtà fragile e precaria da fruire con circospezione.

Ecco allora che il problema viene ad acquistare un significato culturale e morale. La sua rilevanza è infatti misurata dal grado di maturazione critica di alpinisti/escursionisti consapevoli che il loro "terreno di gioco" deve essere visto più come presa di coscienza del senso del limite che la montagna impone, piuttosto che di spazio da consumare nella ricerca ossessiva della performance tecnica. Il percorso formativo del socio dovrà quindi perseguire obiettivi di autoregolamentazione etico-comportamentale capaci di trasformare l'impegno alla salvaguardia ambientale in un imperativo categorico della coscienza morale. Meglio quindi se il "Tu devi" scaturisce da una sensibilità condivisa che da un'obbligazione imposta per mezzo di una codificazione astratta e lontana dal vissuto territoriale. La filosofia e la politica ambientali del Club alpino italiano, con la messa a punto dei documenti presentati in questa pubblicazione, vanno proprio nella direzione di aiutare gli alpinisti e gli escursionisti ad una pratica di frequentazione della montagna che lasci dietro di sé soltanto i segni materiali ed immateriali dell'intelligenza.

*Annibale Salsa*

*(Vicepresidente generale, responsabile dell'Agenzia per l'Ambiente)*

## Premessa

La Commissione Centrale per la Tutela dell'Ambiente Montano del CAI ha curato questo opuscolo, affidandone la redazione all'Osservatorio Tecnico per l'Ambiente.

Senza la pretesa di essere esaustivi, si intende qui offrire agli operatori di tutela ambientale, ma anche ai componenti i direttivi e gli organi tecnici, ed ai soci tutti, un agile strumento di consultazione delle più significative norme di autoregolamentazione del CAI e dei riferimenti alle principali norme nazionali in materia ambientale. A proposito delle norme di autoregolamentazione, credo che meritino ancora particolare attenzione, sia per l'equilibrio che esprimono riguardo agli aspetti ambientali legati alla montagna, sia per il valore che contengono in quanto basate sulla libera scelta, sul convincimento ragionato. Le norme di legge, invece, sono impositive, e quindi devono essere rispettate da tutti indistintamente.

La lunga storia del CAI, dal 1863 ad oggi, segue, attraverso i propri documenti ufficiali, una chiara tendenza ambientalista, che mira ad una tutela equilibrata e qualificata, che oggi viene definita "per uno sviluppo sostenibile".

La coerenza tra i documenti ufficiali e le azioni svolte dal Corpo sociale e dai propri organismi, non è però né scontata né automatica: è necessaria innanzitutto la loro conoscenza, e poi la loro applicazione; dell'una e dell'altra tutti noi ci dobbiamo sentire responsabili e direttamente coinvolti.

Nella prima parte del libretto viene fatto un doveroso richiamo al primo articolo del nostro statuto, che sancisce tra gli scopi dell'Associazione la difesa dell'ambiente naturale delle montagne, ed agli articoli 1 e 13 del Regolamento generale che ne definiscono le modalità attuative.

Nella seconda parte vengono riportati: il BIDECALOGO, venti punti su cui si basa l'ambientalismo del CAI, la CHARTA DI VERONA una sorta di "norma di attuazione" del Bidecalogo, che va oltre lo stesso Bidecalogo, e LE TAVOLE DELLA MONTAGNA di Courmayeur, che regolamentano le attività sportive in montagna.

Vengono riportati quindi alcuni documenti che si riferiscono ad ambiti particolari, e sono: il Codice di autoregolamentazione dell'arrampicata sportiva delle sezioni veronesi, la Presa di posizione riguardo l'ampliamento dei comprensori sciistici nell'arco alpino e i Principi di comportamento delle attività praticate in montagna, una "dichiarazione di intenti" già approvata dal Consiglio Centrale del CAI ed attualmente in fase di discussione presso la Conferenza dei Presidenti degli otto Club riuniti nel Club Arc Alpin (C.A.A.).

Nella terza parte vengono raccolti I PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA AMBIENTALE di carattere nazionale, con un cenno a quelli comunitari, lasciando al lettore il compito e lo spazio di raccogliere i riferimenti alle norme specifiche vigenti nel territorio in cui intende operare. Chiude la raccolta di documenti la citazione della legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente, con il relativo regolamento, che attribuisce al CAI la prerogativa di "associazione di protezione ambientale a carattere nazionale.

*Alberto Ghedina (responsabile dell'Osservatorio tecnico per l'Ambiente)*

A) ESTRATTO DAI DOCUMENTI UFFICIALI DEL C.A.I.

## ARTICOLO 1

*DELLO STATUTO Costituzione e scopo*

1. Il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell'anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, **la conoscenza e lo studio delle montagne**, specialmente di quelle italiane, e **la difesa del loro ambiente naturale**.

## ARTICOLI 1 E 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE

*(Estratto)*

### Articolo 1

1. Il Club alpino italiano (C.A.I.), per conseguire gli scopi indicati all'art. 1 dello statuto sociale:

...

g) assume iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente montano, in collaborazione con gli istituti scientifici e con gli organismi e le associazioni aventi scopi analoghi, e ciò per mantenere incontaminate talune zone di altissimo interesse alpinistico e naturalistico, e per tutelare le rimanenti zone alpinistiche; promuove la propaganda per la protezione della natura alpina, per la quale richiede provvedimenti agli organi amministrativi e legislativi;

...

### Articolo 13

1. L'appartenenza al Club alpino italiano implica l'obbligo di osservarne lo statuto, il regolamento generale e tutte le norme che vengono emanate, ai sensi degli stessi, dai competenti organi sociali.

## B) NORME DI AUTOREGOLAMENTAZIONE C.A.I.

# BIDECALOGO

*Documento programmatico per la protezione della natura alpina  
approvato dall'assemblea straordinaria di Brescia il 4.10.1981  
(e integrato dall'assemblea di Roma del 27.04.1986)*

**Il Club Alpino Italiano, fin dalla sua fondazione, si è proposto il compito statutario di diffondere l'interesse per i territori montani**, riconoscendo l'importanza della montagna come ambiente naturale dal profondo valore e significato e la validità della presenza umana in essa, (essendo del resto quasi tutta la montagna italiana marcata da antropizzazione più o meno spiccata), purché concepita nel quadro di un nuovo rapporto tra l'uomo stesso e l'ambiente naturale: in modo cioè da trovare un nuovo equilibrio tra l'esigenza della conservazione di tale ambiente e quella d'un armonioso sviluppo della società umana che vi è inserita.

Si ritiene pertanto che la politica protezionistica del Club Alpino dovrebbe essere indirizzata sulla base dei seguenti obiettivi di principio:

**1) Tutela integrale dell'alta montagna, in particolare ghiacciai, creste, vette ed elementi morfologici dominanti o caratteristici.**

L'alta montagna nel suo complesso rappresenta l'ultimo ambiente naturale non antropizzato dell'Europa, e riveste (anche per tale motivo) una importanza assolutamente eccezionale.

**2) Classificazione e rigorosa tutela di tutte le più notevoli peculiarità dell'ambiente montano, tanto di rilevante quanto di limitata estensione.**

Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai Parchi nazionali, ai Parchi regionali e alle Riserve naturali per potenziare l'efficienza di quelli esistenti, per promuovere la creazione di nuovi, affinché le leggi di

istituzione e di gestione di Parchi e Riserve li presentino quali fulcro di qualsiasi progetto di riqualificazione del territorio.

i Parchi e le Riserve nascono dalla necessità di salvaguardare il significato di una zona di preminente interesse naturalistico, educativo, culturale, scientifico, non per allontanarla irrimediabilmente dagli uomini ma, anzi, per farne il modello di quello che dovrebbe essere ovunque il corretto uso delle risorse ambientali.

### **3) Strade e infrastrutture viarie:**

- Evitare la proliferazione indiscriminata di strade, piste, carrozzabili, camionabili, trafori e simili.
- Nel caso di costruzione di nuove opere, vanno valutate attentamente le conseguenze economiche, viarie, paesaggistiche e sull'assetto idrologico.
- Distinguere tra la viabilità esistente una rete di riconosciuta necessità territoriale, economica e sociale da conservare e mantenere in buono stato, individuando, tuttavia, accanto a strade accessibili liberamente a tutti, anche strade di servizio ed accesso vietato od altamente selezionato (ad esempio solo per attività silvopastorali).
- Riconvertire in piste o tratturi, anche con interventi di restauro ecologico, buona parte della viabilità inutile e dannosa, impossibile da curare e pericolosa per l'integrità dell'ambiente.

### **4) Opere varie complementari:**

- Evitare l'indiscriminata penetrazione motorizzata nell'ambiente naturale montano, in particolare l'uso dei fuoristrada.
- Limitare rigorosamente l'uso di natanti a motore nei laghi alpini.

### **5) Mezzi di salita artificiali:**

- Ragionata opposizione a nuove opere a fune e soprattutto a quelle progettate per raggiungere vette, valichi, ghiacciai, rifugi o che comunque si spingono nell'alta montagna.
- Regolamentazione in senso restrittivo dell'uso degli elicotteri, aerei e motoslitte sull'arco alpino e lungo la catena appenninica, limitandone l'impiego ai casi di assoluta e accertata utilità.

### **6) Riconoscere l'esigenza che qualsiasi opera o intervento antropico va avvalorato da una preventiva considerazione dei seguenti tre aspetti:**

- Inserimento in un quadro di pianificazione territoriale e programmazione civile.
- Valutazione di tipo economico, con analisi costi-benefici.
- Studio dell'impatto di carattere ecologico ambientale.

### **7) Insediamenti fissi in montagna:**

- Individuare nella media e bassa montagna la fascia di abitabilità permanente per l'uomo, evitando soluzioni ed interventi di tipo massiccio ed industrializzato, favorendo quelli gradualmente ed a misura d'uomo.
- Tendere al recupero ed alla vitalizzazione dei vecchi centri abitati e dell'architettura tradizionale.

### **8) Insediamenti temporanei in montagna:**

- Conservare il carattere originario di dimora non fissa, ben inserita nell'ambiente ed ecologicamente compatibile con le risorse naturali circostanti.
- Recuperare per usi multipli tutti gli insediamenti tradizionali montani.
- Distinguere nettamente le aree destinate ad attività turistiche attrezzate, in linea di principio concepibili soltanto in zone già antropizzate, dalle aree destinate ad un uso turistico di tipo leggero, dando ad entrambe le categorie adeguata e precisa regolamentazione.

### **9) In caso di inserimenti industriali in ambiente montano, privilegiare, in linea di principio, iniziative del tipo industrie leggere e non inquinanti.**

### **10) Cave, prelievi minerari e fluviali:**

- Limitare i prelievi e gli interventi allo stretto necessario, assoggettandoli a regole e controlli assai attenti.
- Imporre, fin dove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi mediante opere appropriate di restauro ecologico.
- Escludere le aree di primario valore paesaggistico o di grande significato ambientale.

### 11) Attività sciistiche:

- Incoraggiare lo sci di fondo, lo sci-alpinismo, lo sci-escursionismo.
- Scoraggiare la proliferazione degli impianti e delle piste esistenti, evitando, fin dove possibile, nuove iniziative.
- Accettare, in caso di provata utilità sociale ed economica locali, solo gli eventuali nuovi impianti inseriti in una adeguata pianificazione globale, limitando all'indispensabile l'alterazione dell'ambiente preesistente.

### 12) Tradizioni locali:

- Riscoprire e rivalutare tutta la cultura tradizionale, onde evitarne la scomparsa.
- Valorizzare anche l'autentico artigianato locale, fondato su tradizioni ancora significative, senza cedere a compiacimenti verso un folklore di maniera, soltanto esteriore.
- Collaborare alla creazione di scuole artigianali qualificanti.

### 13) Tutela del patrimonio forestale:

- Reintroduzione di essenze tipiche dei luoghi ove si svolgono i rimboschimenti.
- Evitare il coniferamento indiscriminato.
- Provvedere nei modi migliori e con le tecnologie più adatte a prevenire e combattere il grave fenomeno degli incendi boschivi.
- Per lo sfruttamento economico delle superfici boschive favorire lo sviluppo e la realizzazione di piani di assestamento precisi e documentati.

### 14) Tutela del suolo:

- Richiesta di pianificazione per bacini idrografici, volta al conseguimento del migliore equilibrio idrogeologico possibile, limitando al massimo interventi che provochino squilibri ecologici.

### 15) Attività zootecnica:

- Appoggio alla diffusione di tecniche di allevamento adeguate alle specifiche condizioni ambientali, con precisi limiti di carico per evitare fenomeni di sovrasfruttamento.
- Esclusioni di aree di particolare valore naturalistico.
- Incentivazioni particolari in fasce ottimali per il recupero di certe attività tradizionali e la rivitalizzazione degli ambienti umani legati alla montagna.

**16) Sostegno ad iniziative per la diffusione, nel settore agricolo montano, di soluzioni intese a diffondere tecniche e pratiche di agricoltura per produzioni di qualità anziché di massa.**

### 17) Tutela della fauna selvatica:

- Sostegno al progressivo ripopolamento di vaste aree montane, per scopi collegati all'equilibrio ecologico, alle ricerche scientifiche, ad attività culturali e ricreative non aggressive

**18) <sup>(1)</sup> Impostazione di una chiara politica in materia venatoria.** Pur essendo senza dubbio auspicabile che in un prossimo futuro il rapporto dell'uomo con la natura non debba più in nessun caso presupporre forme di violenza gratuita, si constata però che oggi le attività della caccia rappresentano ancora per alcuni un modo per avvicinarsi all'ambiente naturale.

Il C.A.I. chiede che l'attuale disciplina venatoria venga modificata in armonia con le direttive CEE, nel senso che:

- a) venga limitata drasticamente e senza deroghe regionali la durata del calendario venatorio su tutto il territorio nazionale;
- b) **venga abolito l'articolo 842 del Codice Civile** che autorizza chi è armato di fucile da caccia a penetrare nei terreni altrui anche contro la volontà dei proprietari;
- c) si restringano effettivamente nel rispetto delle leggi vigenti e delle direttive CEE le aree in cui è permesso l'esercizio della caccia;
- d) sia istituito un corpo di agenti venatori in grado per numero e preparazione di garantire effettivamente il rispetto della legge su tutto il territorio nazionale;
- e) il cacciatore sia ancorato al suo territorio di origine e dunque ciascuno abbia **la possibilità di caccia nella sola regione di appartenenza**;
- f) venga accolta integralmente la norma CEE che obbliga di usare fucili con un massimo di due colpi;
- g) sia vietata ovunque ogni forma di uccellazione e di vendita di volatili da richiamo o trastullo;
- h) **l'Italia faccia proprio integralmente e senza deroghe regionali l'elenco delle specie protette**

allegato alla direttiva CEE.

**19) Necessità di una chiara e restrittiva disciplina riguardante la realizzazione di nuovi rifugi, bivacchi fissi, vie ferrate, in conformità agli articoli precedenti.**

- Ricerca di soluzioni atte ad evitare accumuli di rifiuti presso i rifugi e di soluzioni non inquinanti per il fabbisogno energetico.

**20) Politica di autodisciplina del Club Alpino Italiano.** L'efficacia e la credibilità di qualunque iniziativa che il C.A.I. volesse intraprendere in difesa dell'ambiente montano, verrebbero gravemente compromesse qualora le molteplici attività del sodalizio non fossero improntate ad assoluti rigore e coerenza per quel che riguarda la tutela dei valori ambientali. Il Club Alpino Italiano dovrebbe tendere a rappresentare, a tutti i livelli e in ogni circostanza, l'esempio di come sia possibile avvicinarsi alla montagna, e viverne le bellezze senza in alcun modo degradarne il significato. A questo scopo, **per ogni azione** che coinvolga problemi di **tutela dell'ambiente montano**, oltre ad un'ampia e costante **sensibilizzazione di tutti i soci**, sarebbe opportuna, a tutti i livelli, una **cooperazione** stretta e responsabile **tra le commissioni competenti, e tra queste e le Sezioni.**

(1) Testo integrato a seguito della delibera emessa dall'Assemblea dei delegati, Roma 27 aprile 1986.

## CHARTA DI VERONA

Documento finale del 94° Congresso del Club Alpino Italiano (1990)

### Premessa

“Io credo che questa massiccia congerie di minacce all'uomo e ai suoi sistemi ecologici sorga da errori nelle nostre abitudini di pensiero”. Questa affermazione è di Gregory Bateson, uno dei fondatori della nuova riflessione ecologica. Affiora in questi anni una coscienza ambientale, una cultura planetaria, un nuovo modo di pensare, fondato sull'interdipendenza e sulle scienze della complessità. Le sfide ambientali sono tanto globali da richiedere non solo soluzioni tecnologiche, ma anche e soprattutto nuove dotazioni culturali ed etiche. Nel 1974 Giovanni Spagnoli, allora Presidente generale del CAI, introduceva così il simposio di Trento “Sull'avvenire delle Alpi”: “Le zone montuose in generale, al pari delle foreste equatoriali e dei mari, sono le parti rigeneranti sulle quali si basa l'equilibrio ecologico del mondo. Acqua, aria, suolo, flora e fauna, sono risorse economiche e risorse finite. (...) In montagna, dall'Himalaya all'Appennino, le forme di economia tradizionale non hanno mai portato ad una crisi ecologica generale”.

### Fondamenti

Alla luce di queste consapevolezza, il CAI ribadisce l'importanza del troppo spesso disatteso Bidecalogo, principale documento programmatico per la politica ambientale, cui riferire ogni azione e scelta. Va infatti ricordato che **le norme del Bidecalogo**, in quanto volute dall'organo assembleare, **sono vincolanti per ogni socio, per il solo fatto di essere iscritto al Sodalizio (art. 13 del Regolamento generale)**. Tali norme devono essere intese come impegno attivo per i soci e per l'intero Sodalizio in tutte le sue articolazioni. **Anche l'esimersi dal prendere posizione**, laddove l'ambiente subisca o rischi di subire aggressione in evidente contraddizione con quanto espresso nel Bidecalogo, **è da considerarsi incompatibile con le indicazioni del CAI e con la sua etica**. Il CAI ripropone con forza una più puntuale applicazione dei venti punti programmatici a tutti i soci, sezioni, delegazioni, convegni e organi centrali, anche alla luce - e in attuazione - di quanto disposto dall'art. 1 dello Statuto e dall'art. 1, lett. g), del Regolamento generale. **Il CAI, pertanto, si impegna a porre al centro della sua riqualificazione culturale il proprio ruolo ambientalista**, partendo dalle originarie tradizioni scientifiche e naturalistiche e facendo proprie le più recenti teorie di filosofia della scienza e cultura ecologica che si possono riassumere sotto il termine di “scienze della complessità”.

### Azioni

Coerentemente alla premessa:

- 1) Il CAI interviene per rendere operanti le indicazioni e le norme del Bidecalogo, dello Statuto e del Regolamento generale;** per il rispetto dei contenuti precettivi di tali norme, in caso di inadempienza od omissione saranno applicate le sanzioni previste.
- 2) Il CAI pone la massima attenzione e impegna energie in termini culturali e di risorse nel campo dell'educazione ambientale,** che riguarda non solo tutti i soci di ogni età, ma in particolare i giovani

dell'Alpinismo Giovanile, e gli insegnanti e gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado, italiane ed europee.

- 3) **Gli organi centrali del CAI si dotano di un “Ufficio di segreteria per l'Ambiente”**, che coadiuva i lavori dei suddetti organi con l'aggiornamento tempestivo sulle contingenze ed emergenze di tipo ecologico, e la raccolta e diffusione di informazioni sull'ambiente - dentro e fuori l'associazione - stimolando l'azione conseguente. In questo compito l'Ufficio, dotato anche di moderne tecnologie informatiche, opera in collegamento con la CCTAM, le CRTAM e con gli omologhi organi dei club alpini esteri.
- 4) **In vista di una integrazione del Bidecalogo, il CAI**, per le sue competenze specifiche inerenti l'ambito montano, **individua alcuni punti inderogabili sui quali dispiegare la propria politica ambientale:**
  - parchi e aree protette;
  - circolazione motorizzata in montagna;
  - nuove strade e disciplina delle esistenti;
  - eliturismo e forme di turismo devastante;
  - piani neve;
  - controllo offerta turistica dei rifugi;
  - difesa del suolo, del sottosuolo e dei bacini idrografici;
  - interventi tecnologici in montagna.
- 5) **Riguardo alle opere montane e di sua competenza:**
  - il CAI si impegna a ripensare al **ruolo e alla funzione** della struttura **rifugio**, con riferimento in particolare alla riqualificazione o ridefinizione dell'esistente. Ogni azione e ogni intervento riguardanti i rifugi e i bivacchi saranno preceduti da un'attenta valutazione preventiva di impatto ambientale;
  - il CAI si dichiara **contrario** per motivi ambientali **alla proliferazione di “vie attrezzate” o “ferrate”** che non rivestano particolare valore storico o culturale;
  - nella progettazione e **segnatura di nuove reti sentieristiche** a livello locale, nazionale e internazionale il CAI dovrà porre **massima attenzione**, al di là degli aspetti tecnici, all'impatto sui luoghi dovuto alla frequentazione, agli effetti e alle ricadute a livello socio-economico sulle popolazioni montane.
- 6) **Nella Commissione legale devono essere inseriti anche esperti di legislazione ambientale** al fine di orientare la Presidenza generale, il Consiglio centrale e tutti i soci nella complessa materia, in campo nazionale e internazionale.
- 7) **Rispetto a tutte le problematiche che interessano gli ambienti montani, il CAI si pone come interlocutore per tutti gli organismi, le associazioni e gli enti finalizzati alla protezione dell'ambiente.**

In particolare, il CAI collabora e funge da consulente tecnico di tutti gli enti di gestione dei parchi naturali, alcuni di recente istituzione, nazionali, regionali e locali. Il rapporto con le aree protette deve essere uno dei tratti caratterizzanti l'azione esterna dell'associazione. Il CAI si impegna affinché i propri rappresentanti siano inseriti in organismi o consulte con competenze ambientali.
- 8) **Il CAI acquisisce con risorse proprie alcune aree di particolare valore biologico e scientifico da destinare a oasi naturalistiche montane** per fini di studio, degne della massima tutela. La gestione sarà affidata dagli organi centrali, ai soci e alle sezioni competenti per territorio.
- 9) **Il CAI attiva flussi informativi forti sulle problematiche ambientali in primo luogo attraverso gli strumenti della stampa sociale, predisponendo anche materiali divulgativi specifici la cui diffusione, all'interno e all'esterno dell'associazione, deve costituire impegno per tutte le sezioni.** Al fine di trasmettere e divulgare informazioni inerenti le attività del Sodalizio, con particolare riferimento alla difesa ambientale, il CAI prevede di istituire un ufficio stampa centrale.
- 10) **Il CAI è aperto a intensificare azioni di collegamento e coordinamento con l'UIAA, gli organismi**

**internazionali e gli istituti di ricerca attivi nella tutela dell'ambiente e che riconoscono i principi cui si ispira il Bidecalogo.**

# TAVOLE DELLA MONTAGNA di Courmayeur

*Codice di autoregolamentazione  
delle attività sportive in montagna (1995)*

## **Considerazioni generali**

Per autoregolamentazione si intende che la regola è posta dallo stesso soggetto che la deve rispettare. Le regole che seguono sono proposte - perché le rispettino - a due soggetti: la persona che pratica l'attività e l'associazione che la promuove e la organizza.

Le regole si basano su un inscindibile criterio etico-ambientale: protezione dell'ecosistema alpino e mantenimento di condizioni conformi alla natura e al significato dell'attività.

E' necessario che la presenza dello sportivo in alta montagna sia sempre rispettosa della cultura e delle tradizioni locali.

Non bisogna inoltre adattare l'ambiente dell'alta montagna alle esigenze degli sportivi, bensì adattare queste ultime alle realtà ambientali dell'alta montagna.

## **Premesse comuni a tutte le attività**

Le attività sportive a cui si riferisce il codice sono tutte da considerare - in se stesse - a debole impatto ambientale. Le facilitazioni che danno origine all'iperfrequentazione dell'alta montagna e al conseguente degrado ambientale (strade, funivie, alberghi, rifugi, vie ferrate o attrezzate) non sono in generale indispensabili alla loro pratica, ma assai spesso imputabili ad interessi estranei ad un genuino spirito sportivo.

Si richiede un impegno comune a tutti coloro che praticano tali attività, nell'ambito delle loro associazioni e di queste a livello organizzativo e politico-amministrativo, perché tali facilitazioni non vengano ulteriormente ampliate, ma se possibile ridotte, e perché venga limitato ai casi di emergenza l'uso dei veicoli a motore (auto, motocross, motoslitte, elicotteri).

Esse devono altresì opporsi alla costruzione di nuovi rifugi, all'ampliamento di quelli esistenti, alla trasformazione degli stessi in strutture di tipo alberghiero, recuperando la loro funzione originaria di ricettività essenziale in quota.

Nell'ottica di contrastare l'iperfrequentazione si richiede alle associazioni l'impegno a qualificare il proselitismo, a non favorire la pubblicazione di guide a scopo prevalentemente commerciale e pubblicitario, a promuovere iniziative di sensibilizzazione ambientale; ai singoli si richiede l'impegno alla diversificazione ed ad una motivazione di tipo culturale nella scelta delle mete.

A qualunque livello di frequentazione, la protezione della natura alpina esige, dai singoli, l'impegno ad un uso minimale e corretto delle strutture esistenti, e all'uso preferenziale dei mezzi pubblici per l'avvicinamento; l'abitudine alla rimozione scrupolosa dei rifiuti e di ogni genere di traccia, il rispetto altrettanto scrupoloso della natura (flora e fauna) nelle diverse situazioni specifiche delle loro attività, e quindi un certo grado di conoscenza naturalistica della zona visitata.

Stante la comunanza dei problemi ambientali, le associazioni operanti in tutti i paesi di area alpina, si impegnano al reciproco rispetto dei vigenti codici di autoregolamentazione.

## **Regole speciali per le attività**

### ***Escursionismo***

Le associazioni si impegnano a controllare l'apertura di nuovi sentieri e reti sentieristiche e a realizzare la segnaletica con tipologie di scarso impatto ambientale. Esse devono prendere definitivamente posizione contro l'installazione di nuove vie ferrate e attrezzate e, ovunque possibile, dismettere quelle esistenti, con la sola eccezione di quelle di rilevante valore storico.

Gli escursionisti si impegnano a evitare scorciatoie su terreni non rocciosi per diminuire gli effetti del dilavamento delle acque e prevenire i dissesti del suolo; si impegnano inoltre a non abbandonare i sentieri, a ridurre l'inquinamento acustico nell'attraversamento di aree protette o biotopi di particolare rilevanza scientifica, e a valutare la capacità di carico degli ambienti attraversati.

## **Mountain-bike**

Le regole precedenti valgono anche per chi usa la mountain-bike, con particolare riferimento all'astensione dall'uso di mezzi di risalita, che riduce la bicicletta ad un semplice attrezzo per la discesa.

Si richiede inoltre, alle associazioni, di seguire e controllare la diffusione delle gare cercando di limitarne il proliferare; e, ai singoli biker, di seguire, in attesa della definizione di un codice di autoregolamentazione nazionale, le note e già sperimentate norme americane NORBA e IMBA, da adattare alle differenti realtà territoriali.

## **Scialpinismo**

L'obiettivo è quello di limitare al massimo l'impatto ambientale e, in particolare, gli effetti negativi su flora e fauna.

- Occorre rispettare la vegetazione in ogni sua forma, evitando in particolare di sciare nel bosco in fase di rinnovazione e nei rimboschimenti, limitando i danni provocati dalle affilate lamine degli sci, specie con neve polverosa e scarsa.

- Rispettare la fauna selvatica, particolarmente sensibile nella stagione invernale, caratterizzata da severi fattori ambientali, e durante il periodo riproduttivo.

- Evitare rumori inutili nell'incontro con animali selvatici, non avvicinarli e inseguirli. In particolare, durante il periodo riproduttivo dei tetraonidi, specie fortemente a rischio, astenersi da qualsiasi azione di disturbo nei luoghi di corteggiamento (arene di canto).

- Nel bosco, quando esistano, privilegiare le strade forestali, sia in salita che in discesa.

## **Scialpinismo competitivo**

Nell'organizzazione di competizioni, le associazioni si impegnano a ridurre il numero delle manifestazioni e il numero dei partecipanti per ciascuna di esse. Si evitino inoltre le aree a delicato equilibrio ambientale, specie sotto il limite della vegetazione arborea.

Occorre poi astenersi da ogni modificazione dell'ambiente originario tramite la costruzione di strutture fisse di supporto alle competizioni, garantendo, al termine della manifestazione, il ripristino del percorso e delle aree ad esso adiacenti.

Regolamentare l'uso del mezzo meccanico di supporto, da utilizzare esclusivamente per eventuali interventi di soccorso.

Evitare l'uso di cariche esplosive per il distacco provocato di valanghe, in caso di pericolo. In mancanza di un sicuro percorso alterativo, sarà opportuno rinviare la manifestazione.

E' infine necessario elaborare una strategia che consenta di ridurre al minimo l'impatto degli spettatori, utilizzando aree idonee e ben definite in cui sostare, limitando l'inquinamento visivo e acustico (striscioni e altoparlanti).

## **Arrampicata in palestre naturali**

Si deve limitare l'apertura di nuove palestre, avendo cura di considerare - prima di farlo - l'impatto sulla flora e sulla fauna, attenendosi al parere di persone competenti e disinteressate, e del gruppo di lavoro istituito dal CAI. Nelle palestre esistenti gli arrampicatori si impegnano al rispetto delle eventuali convenzioni vigenti, e a un comportamento corretto per quanto riguarda l'asportazione dei rifiuti, il mantenimento della zona alla base delle rocce e dei sentieri di accesso. Anche l'arrampicata su cascate di ghiaccio può avere un impatto ambientale, recando disturbo alla fauna. in un periodo assai delicato per la sua sopravvivenza. E' pertanto necessario che i praticanti si attengano alle indicazioni degli esperti.

## **Alpinismo**

L'autoregolamentazione in alpinismo si riferisce al mantenimento o al ripristino di condizioni ambientali conformi all'essenza dello sport alpino (wilderness = solitudine in ambiente selvaggio), e questo a partire dalla collocazione dei bivacchi fissi.

Estranei alla loro funzione originaria sono i bivacchi collocati a poca distanza dal fondovalle o da altri punti d'appoggio, lungo le vie di salita o in prossimità della vetta. Le associazioni devono quindi attenersi al criterio originario nella collocazione di nuovi bivacchi e nel ripristino di quelli esistenti, procedendo alla graduale eliminazione di quelli che a tale criterio non rispondono; mantenere in efficienza i rifugi non custoditi e i locali invernali, che sono punti di appoggio quasi esclusivamente alpinistici.

Per quanto riguarda l'azione alpinistica propriamente detta, qualsiasi autoregolamentazione deve basarsi sull'accettazione di una priorità. Se per un arrampicatore sportivo tale priorità è la performance tecnico-atletica ottenuta anche grazie alla limitazione del rischio soggettivo, per l'alpinista essa è la soluzione di un problema di scalata posto dalla natura della montagna valendosi esclusivamente dei mezzi di protezione e di progressione che essa consente.

*Le regole che derivano da questo principio sono le seguenti:*

la costruzione artificiale di itinerari di arrampicata mediante perforazione della roccia deve essere limitata alle pareti che già si sono prestate naturalmente all'esercizio dell'arrampicata sportiva perché situate in prossimità di punti d'appoggio, pur appartenendo a strutture della cresta alpina. Alla stessa stregua possono essere considerati quegli itinerari alpinistici la cui temporanea iperfrequenziazione ha richiesto interventi speciali ai punti di sosta per ragioni di sicurezza. Si tratta di itinerari che - almeno temporaneamente - non consentono più una vera esperienza alpinistica.

Altrove l'apertura di nuovi itinerari di scalata deve essere basata sulla struttura naturale della montagna e sul rispetto degli itinerari esistenti. L'uso dei mezzi artificiali che comportano la perforazione della roccia deve essere bandito o limitato a casi straordinari, simili a quelli in cui essi sono stati tradizionalmente tollerati, ossia ai casi in cui essi consentono il superamento di brevissime interruzioni della linea di salita naturale; e ai casi di emergenza.

Nella ripetizione di itinerari di scalata in arrampicata libera devono essere rispettate o ripristinate le protezioni disposte dai primi salitori o quelle riconosciute accettabili dopo un certo numero di ripetizioni.

### **Rispetto delle regole**

La presente autoregolamentazione impegna direttamente quanti, singoli e associazioni, le hanno approvate o vi aderiranno, previa ratifica degli organi competenti.

Le associazioni firmatarie provvederanno a sollecitarne e curarne il rispetto da parte dei propri soci, mediante pubblicazioni, scuole e ogni utile iniziativa.

Eventuali inadempienze o violazioni potranno essere considerate quali comportamenti in contrasto con lo spirito dell'associazione e, quindi, quali violazioni di disposizioni associative con possibilità di comminare sanzioni disciplinari.

# CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ARRAMPICATA SPORTIVA

*Messo a punto dalle sezioni del CAI veronesi  
attraverso il Gruppo Arrampicata Libera (GAL) - 1999*

## Capitolo I

### **Norme generali**

1. Non abbandonare alcun tipo di rifiuto e, quando possibile, raccogliere quelli che altri hanno lasciato.
2. Deve essere evitato qualsiasi tipo di inquinamento acustico, anche l'uso improprio della voce.
3. Devono essere rispettate le proprietà (campi coltivati, prati, frutteti ecc.).
4. Prevenire la minaccia di incendi boschivi: prestare molta attenzione a non provocare focolai di incendio, specialmente durante la stagione invernale ed estiva, quando il pericolo è massimo. Vigilare sul territorio e, al minimo sospetto, allertare le autorità competenti.
5. Evitare nel modo più assoluto di accendere fuochi nelle grotte, in quanto si andrebbero a compromettere in modo totale la flora e la fauna che vi vivono.
6. Rispettare la fauna sia selvatica che domestica, arrecando il minor disturbo possibile.
7. Rispettare la vegetazione in ogni sua forma.
8. Evitare di percorrere scorciatoie che escano dai tracciati segnati, specialmente se si percorrono in comitive e gruppi, in modo da prevenire l'insorgere di fenomeni di erosione del suolo.
9. Ci si atterrà alle segnalazioni dell'Osservatorio Faunistico provinciale e degli altri enti preposti qualora venga ravvisata l'opportunità o la necessità di interdire la frequentazione di una zona per particolari esigenze della fauna.

## Capitolo II

### **Norme specifiche**

Considerato che le pareti di roccia idonee sono già molto sfruttate, e data la notevole quantità di itinerari, si impone di pianificare la gestione dei siti di arrampicata esistenti e futuri, valutandone la fattibilità dal punto di vista naturalistico e della sicurezza degli arrampicatori.

E' fondamentale che le associazioni alpinistiche, attraverso le Scuole di Alpinismo o Arrampicata libera, facciano proprie queste norme di comportamento, divulgandole e inserendo queste tematiche nell'insegnamento ai corsi.

1. Qualsiasi forma di intervento che tenda, mediante il ripristino della chiodatura, a garantire la sicurezza dell'itinerario, deve essere attentamente studiata dall'apposito gruppo di lavoro (G.A.L.).
2. Rispettare l'avifauna nidificante in falesia, specialmente nel delicato periodo riproduttivo.
3. Evitare di frequentare i settori della falesia dove siano in atto nidificazioni.
4. Attenersi alle indicazioni degli organi proposti (Osservatorio Faunistico provinciale) in merito alla delimitazione della zona di disturbo e al periodo di eventuale interdizione all'area, anche in assenza di un'ordinanza di divieto.
5. Sensibilizzare gli arrampicatori meno informati sia al rispetto che alla sorveglianza attiva da eventuali azioni di disturbo che potrebbero compromettere il successo riproduttivo.

## Capitolo III

### **Norme sull'attrezzatura degli itinerari**

Premesso che l'arrampicata libera di tipo sportivo si diversifica dall'alpinismo in quanto è possibile arrampicare ad un livello superiore di quello già acquisito senza per questo dover correre gravi rischi, allora la caduta deve sempre essere benigna, ad ogni livello di difficoltà e in ogni punto del tiro, anche nei tratti facili.

E' perciò indispensabile che i Siti di arrampicata vengano attrezzati secondo criteri di sicurezza e dopo un'attenta valutazione, da parte di esperti, dell'impatto ambientale.

L'arrampicata, anche se praticata in un sito sportivo bene attrezzato, comporta sempre un certo rischio. Chi si dedica ad essa lo fa sotto la propria responsabilità ed è suo dovere conoscere ed applicare le norme di sicurezza. E' compito dell'arrampicatore saper distinguere un appiglio instabile e un ancoraggio precario e inappropriato.

1. I nuovi itinerari non devono interessare aree che siano state poste sotto tutela integrale.
2. Prima di procedere all'attrezzatura di nuovi settori, si impone un attento studio, in collaborazione con esperti naturalisti, al fine di valutare le reali peculiarità faunistico-vegetazionali del sito e l'impatto ambientale che potrebbe derivare da un uso scorretto.
3. Nell'attrezzatura ex novo di itinerari, preferire le porzioni di parete libere da vegetazione. Ciò comporterà i seguenti vantaggi: minor perdita di tempo, maggior sicurezza dovuta alla migliore qualità della roccia e minore impatto sull'ambiente.
4. I nomi degli itinerari, scritti alla partenza, non devono essere eccessivamente vistosi (non si dovrebbero superare i 3-4 cm di altezza per carattere).
5. I vari settori della falesia devono essere dotati di un unico percorso di accesso e discesa, per evitare il degrado del suolo, il disturbo alla fauna e danni alla vegetazione.
6. Prima di qualsiasi intervento di taglio di specie arboree ed arbustivo, occorre ottenere il permesso del proprietario, pubblico e privato, e chiedere l'autorizzazione e la consulenza della Stazione forestale (normalmente i Servizi Forestali regionali) competente per territorio. Nella flora degli ambienti rupestri sono incluse numerose specie poste sotto tutela, oltre a vari endemismi di elevato valore naturalistico.
7. Prima di procedere all'attrezzatura di nuovi siti, è indispensabile contattare e ottenere il permesso da parte dei proprietari dei fondi su cui sorge la parete.
8. Chi si impegna a tracciare itinerari in falesia, deve considerare il fatto che le vie vanno attrezzate non in funzione del proprio livello, ma di quello degli arrampicatori ai quali sono destinate. Le vie facili (4,5,6a) devono essere anche più chiodate di quelle difficili, perché sono frequentate da arrampicatori meno esperti e, essendo più articolate ed inclinate, possono causare conseguenze più gravi in caso di caduta.

Le protezioni verranno posizionate in modo da:

- impedire la caduta al suolo o contro ostacoli (cenge, diedri ecc.)
- essere prima del passaggio duro
- essere dalla parte della mano libera dell'arrampicatore e cioè sul lato opposto rispetto all'appiglio buono
- essere alla giusta altezza anche per i piccoli di statura
- avere un buon allineamento per ridurre gli attriti
- avere un buon posizionamento rispetto alla conformazione della roccia.

I punti di ancoraggio disteranno fra loro tra i 2,5 e i 4 metri e comunque non dovranno permettere mai una caduta al suolo e contro ostacolo superiore a 1,5 metri.

Il primo ancoraggio dovrà essere posizionato a non più di 3 metri dal suolo (o dal terrazzino, o dalla sosta), il secondo a 1 metro dal primo, il terzo a 1,5 metri dal secondo, per evitare i pericolosi danni da fattore di caduta elevato e da caduta nel momento del moschettonaggio. I punti di ancoraggio successivo si distanzieranno progressivamente fino a un massimo di 4 metri.

La sosta sarà su due punti collegati tra loro e resistenti ciascuno a 2500 KN. I punti di protezione intermedi dovranno essere resistenti a 2200 KN. I punti di calata in corda doppia dovranno essere realizzati come una sosta.

E' fondamentale utilizzare materiali idonei, duraturi nel tempo ed omologati. Si consiglia perciò:

- l'utilizzo di **fix** o **tasselli resinati (TR)**, sicuramente più duraturi e resistenti rispetto ai chiodi tradizionali, agli spit o altro
- l'utilizzo di **fix** o **TR** con  $D >$  di 10 mm x 90/110 mm di lunghezza, a seconda della consistenza della roccia
- l'utilizzo, per le soste e le calate, di **fix** o **TR** con  $D >$  di 10 mm x 90/110 mm **inox** (garanzia di durata nel tempo)
- l'utilizzo di materiale **inox** nelle porzioni di parete soggette a stillicidio (pericolo ruggine).

# PRESA DI POSIZIONE RIGUARDO L'AMPLIAMENTO DI COMPRESORI SCIISTICI NELL'ARCO ALPINO

*(Approvata dal Consiglio Centrale del 13 gennaio 2001)*

IL Club Arc Alpin, costituitosi nel 1996, è la più grande organizzazione non governativa rappresentativa dell'associazionismo storico e attuale dell'arco alpino ed ha per membri i Sodalizi Alpini, che da oltre cento anni sono fattivamente impegnati oltre che nello sviluppo delle pratiche della montagna, anche nella protezione del suo ambiente.

I club alpini delle Alpi, riuniti nel Club Arc Alpin,

- coscienti del fatto che il patrimonio naturale e culturale, così come i paesaggi, costituiscono le basi essenziali del turismo alpino;
- convinti che la montagna in generale ed i territori alpini in particolare debbano essere riconosciuti come punti di incontro privilegiati per i cittadini d'Europa, non solo in quanto aree a vocazione sportivo/ricreativa, ma soprattutto per la loro preminente funzione rigeneratrice dello spirito, oltre che del corpo;
- considerando il valore educativo del "contatto e dell'esperienza" con l'ambiente naturale e del rischio della sua progressiva perdita di qualità e di specificità;
- considerando che, nell'ottica della gestione delle risorse territoriali, la società è orientata verso una migliore armonia tra turismo ed ambiente;
- coscienti che solo uno sviluppo sostenibile dell'area alpina con un turismo che rispetti l'ambiente, garantisca il mantenimento e lo sviluppo delle condizioni di vita sociali ed economiche della popolazione locale;
- coscienti che ogni nuova costruzione o ampliamento delle zone sciistiche comporta inevitabilmente un grave impatto sull'ambiente e una minaccia ad uno sviluppo che offra reali prospettive future;
- considerando l'importanza e la vastità dell'Arco Alpino che costituisce un irripetibile territorio montano, è indispensabile affrontarne le problematiche in contesti internazionali;
- pur riconoscendo che le diversità naturali, culturali, economiche ed istituzionali che caratterizzano gli Stati alpini hanno dato origine a sviluppi autonomi ed a offerte turistiche diversificate e complementari;

**dichiarano la loro ragionata e ferma contrarietà**

alla costruzione di nuovi comprensori sciistici ed all'ampliamento di quelli esistenti.

**e chiedono**

che attraverso i protocolli attuativi della Convenzione delle Alpi vengano istituite aree protette, vengano elaborati articolati piani di sviluppo socio-economici e che venga promossa la compatibilità tra economia ed ecologia, come reale valorizzazione della popolazione locale, in nome della propria storia e dei valori della montagna.

# PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITÀ PRATICATE IN MONTAGNA

*“Dichiarazione di intenti”*

*approvata dal Consiglio Centrale del 13 gennaio 2001)*

## Introduzione

Per tradizione, da oltre cent'anni i club alpini si sono sentiti e si sentono coinvolti in prima persona nelle questioni relative alle attività praticate in montagna e sono, nei fatti, i principali interlocutori per tutto ciò che concerne l'ambiente e lo spazio alpino.

Conformemente al loro statuto, infatti, essi hanno promosso e promuovono lo sviluppo delle pratiche della montagna e sono fattivamente impegnati nella protezione del suo ambiente.

Attualmente, i club alpini delle Alpi e, segnatamente, il Deutscher Alpenverein (D.A.V.), il Club Alpino Italiano (C.A.I.), l'Oesterreichischer Alpenverein (Oe.A.V.), il Club Alpin Français (C.A.F.), il Club Alpino Svizzero (C.A.S.), il Planinska Slovenije (P.Z.S.), l'Alpenverein Südtirol (A.V.S.) e il Liechtensteiner Alpenverein (L.A.V.) hanno sentito il bisogno di un confronto e di una collaborazione più serrata che ha portato alla costituzione del Club Arc Alpin (C.A.A.), che li riunisce e li rappresenta nell'intento di assicurare un alpinismo responsabile conciliando gli interessi degli alpinisti con le necessità di un utilizzo responsabile e di uno sviluppo durevole dell'ambiente alpino e delle sue forme di vita.

Nel loro complesso, i Club Alpini europei riuniti in seno al C.A.A. rappresentano 1.600.000 soci, gestiscono 1.500 rifugi e contribuiscono alla manutenzione di centinaia di migliaia di km di sentieri escursionistici.

Dal gennaio 1996, inoltre, il Club Arc Alpin possiede lo *status* di osservatore in seno al comitato permanente della Convenzione delle Alpi.

**È fermo proposito** del C.A.A. contribuire:

- alla protezione della montagna e allo sviluppo durevole dello spazio alpino nel rispetto degli uomini che vi vivono;
- alla conservazione delle zone di montagna non modificate dall'uomo (dette zone *wilderness*);
- ad evitare regolamentazioni unilaterali e limitazioni della pratica alpinistica da parte delle autorità;
- ad assicurare e promuovere il libero accesso alpinistico in montagna come forma di un'esperienza unica che va garantita anche alle generazioni future.

## Preambolo

I club alpini delle Alpi, riuniti nel Club Arc Alpin, essendo **consapevoli**

- del crescente attacco che pianificazione e urbanistica conducono nei confronti dello spazio alpino;
- dell'impovertimento progressivo dei fondamenti naturali della vita delle popolazioni alpine;
- delle minacce gravanti sulla varietà delle specie;
- dell'incessante abuso nei confronti del paesaggio alpino, sorgente copiosa d'esperienze e di ricreazione;
- del rischio del venir meno del naturale spazio di sviluppo per le generazioni future;

stabiliscono i seguenti principi di comportamento, riguardanti lo spazio alpino, che non costituiscono unicamente espressione delle intese reciprocamente e liberamente assunte ma, contemporaneamente, si indirizzano agli uomini politici, alle autorità e alla gente.

## Dichiarazione

1. La libertà e la gratuità d'accesso alla montagna sono valori primari. Ne è corollario la necessità di proteggere il patrimonio naturale e culturale che costituisce la montagna. Anche l'accettazione del rischio è parte integrante dell'alpinismo.
2. La limitazione e il controllo delle attrezzature d'accesso, quali l'utilizzo di mezzi motorizzati di ogni tipo, è una condizione della protezione dell'ambiente in montagna.
3. La moltiplicazione di nuovi rifugi e di rifugi-bivacchi in alta montagna non è auspicabile, né la trasformazione di tali rifugi in alberghi di montagna; il ricorso alla tecnologia moderna deve permettere una frequentazione in sicurezza, limitando gli impatti negativi derivanti dallo sviluppo di tali infrastrutture.
4. La tabellazione e la segnaletica devono essere efficaci ma discrete; possono anche essere rimesse in discussione in settori e vie dove la particolarità dell'ambiente lo richiede.

5. Le vie storiche dell'alpinismo devono essere mantenute nel loro carattere originale, così come l'apertura di vie nuove deve corrispondere ad un'etica di rispetto dell'integrità delle pareti, restando esclusa l'apertura dall'alto.
6. L'alta montagna deve essere preservata da attrezzatura pesante e la creazione di luoghi di scalate e di vie ferrate (se ne deve evitare la proliferazione) deve essere sottoposta ad una procedura di concertazione-convenzione. La descrizione d'itinerari e la concezione di guide topografiche devono lasciare uno spazio a zone di piena avventura succintamente descritte o volontariamente ignorate.
7. Le competizioni sono di norma da evitarsi, particolarmente nei settori ancora preservati da ogni trasformazione, sensibili o protetti. I mezzi motorizzati devono essere limitati ai soli soccorsi; i rifiuti prodotti e i materiali utilizzati devono essere immediatamente rimossi.
8. Nell'ambiente di montagna è richiesto un comportamento responsabile per l'eliminazione dei rifiuti, il rispetto del silenzio, il ricorso ai mezzi di comunicazione che vanno limitati ad un utilizzo di emergenza o di semplice informazione.
9. Il rischio assunto e condiviso nello spirito di cordata è un momento culturale essenziale dell'alpinismo, così come la predisposizione a non alimentare contenziosi. La conoscenza ed il rispetto della montagna sono condizioni indispensabili per una sicura pratica dell'alpinismo.
10. I membri e i responsabili del CAA sono chiamati ad esercitare una grande vigilanza ed a intervenire presso le autorità competenti al fine di evitare ogni intervento limitativo nell'uso degli spazi di montagna.

## C) LE FONTI DEL DIRITTO AMBIENTALE IN ITALIA

### RACCOLTA DEI PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI IN MATERIA AMBIENTALE

Il "Diritto dell'Ambiente", secondo una felice definizione di Claudia Pasqualini Salsa, è *"l'insieme di norme generali e di leggi speciali appartenenti a differenti rami del diritto, che hanno quale fine comune la tutela del bene ambiente e la repressione di comportamenti lesivi di tale bene"*.

Il diritto ambientale è quindi regolamentato da numerosissime norme, provenienti da diverse fonti: fonte primaria, è la Costituzione, vengono poi le leggi emanate dal Parlamento, il Codice Penale e il Codice Civile, i decreti legge e i decreti legislativi, i regolamenti e le circolari. Vi sono inoltre le norme emanate dall'Unione Europea: le direttive ed i regolamenti. A livello locale infine le Regioni (e le Provincie a Statuto speciale) possono legiferare in materia ambientale, sia in materie di propria competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che per delega dello Stato.

Di seguito vengono elencati i riferimenti alle principali norme di diritto dell'ambiente a livello nazionale, con alcuni accenni alle norme comunitarie; il successivo spazio bianco, è a disposizione dell'*operatore di tutela ambientale* (in senso lato), che si dovrà confrontare con norme regionali, provinciali, e comunali, affinché possa compilare un elenco mirato al territorio in cui opera.

#### 1) Norme di carattere generale

**Costituzione:** art. 9 (tutela del paesaggio), e art. 32 (tutela della salute);

**Codice civile:** art. 2050 (esercizio di attività pericolose), art. 844 (emissioni di fumo, di calore, esalazioni e rumori);

**Codice penale:** art. 635 (danneggiamento), art. 659 (disturbo della quiete), art. 674 (getto pericoloso di cose), art. 733 e art. 734 (patrimonio archeologico, storico o artistico), artt. 439, 440 e 441 (avvelenamento e adulterazione di acque o sostanze alimentari, o di altre cose), art. 452 (salute pubblica)

#### 2) Norme specifiche

□ **Rifiuti e loro smaltimento:** d.P.R. 915/82 e delibera 27.07.84 del Comitato interministeriale, d.lgs. 22/97 (modificato dal d.lgs. 08.11.1997 n°389), L 319/1976, L 441/1987.

□ **Inquinamento idrico:** d.lgs. 275/1933, L 36/1994 (legge Galli), d.lgs. 152/1999.

□ **Inquinamento atmosferico:** d.P.R. 203/1988, d.P.C.M. 21.07.1989, Protocollo di Kyoto del 1988, d.lgs. 351/1999.

□ **Inquinamento acustico:** art. 654 c.p., d.P.C.M. 01.03.1991 (rumore urbano), L 447/1995 (divisione di competenze tra Stato, Regioni, Provincie e Comuni), d.P.R. 277/91 (rumore nell'ambiente di lavoro).

□ **Difesa del suolo:** L 1497/1939 (protezione delle bellezze naturali), L 431/1985 (legge Galasso), abrogata dal d.lgs. 490/1999 (Testo unico in materia di beni culturali e ambientali), L 394/1991 (norme-quadro in materia di aree protette), L 305/1989 (programmazione in materia di tutela ambientale), L 183/1989 (riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), d.m. 471/1999 (ripristino ambientale dei siti inquinati).

□ **Attività industriali a rischio di incidente rilevante:** d.lgs. 334/99, d.m. 16.03.1998, d.m. 30.04.1998, d.lgs. 626/94.

□ **Danno ambientale:** art. 32 della costituzione, art. 2043 c.c., L 349/86 (legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente), dove tra il resto all'articolo 18 si afferma che le associazioni di protezione ambientale riconosciute (tra le quali il CAI) possono "intervenire nei giudizi per danno ambientale".

□ **Valutazione di impatto ambientale (V.I.A):** direttiva CEE 85/337, d.P.C.M. 377/1988, d.P.C.M. 27.12.1988, d.P.R. 12.04.1996, d.lgs. 112/98 (conferimento delle funzioni e dei compiti alle Regioni e agli Enti locali).

### **3) Le norme comunitarie di riferimento**

- **Trattato di Roma**, (modificato dall'Atto Unico Europeo pubblicato sulla G.U.C.E. 29 giugno 1987 n° 169.
- I 5 **Programmi di Azione in materia ambientale** (1973-2000)

### **4) Le norme locali**

da compilare a cura dell'operatore TAM

# RICONOSCIMENTO UFFICIALE DEL CAI QUALE ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE

(Articolo 1 del D.M. 20.02.1987)

Il CAI appartiene a pieno titolo al novero delle “associazioni di protezione ambientale”, lo prevede l’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n°349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente” che attribuisce al dicastero il potere d’individuare “le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale”.

Tali Associazioni sono elencate nell’art. 1 del D.M. 20.02.1987 che così recita: “ sono individuate, come previsto dall’art. 13 della L. 349 8/7/1986,...le seguenti associazioni di protezione ambientale, già individuate ai fini della prima costituzione del Consiglio nazionale per l’Ambiente: Amici della Terra, Associazione Kronos 1991, **Club Alpino Italiano**, Federnatura, Fondo Ambiente Italiano, Gruppi di ricerca ecologia, Italia Nostra, Lega Ambiente, Lega Italiana Protezione Uccelli, Mare Vivo, Touring Club Italiano, World Wildlife Fund, nonché l’associazione Greenpeace” (successivamente sono state riconosciute altre 19 associazioni ambientaliste).

## organigramma CAI (terza di copertina)

### I Quaderni TAM del Club Alpino Italiano

## NORME DI TUTELA DELL’AMBIENTE MONTANO

*...Nella società moderna troppe volte fondata solo su valori materiali e, quindi, guidata dal desiderio di godere tutte le occasioni offerte dal più largo benessere, la passione per la montagna può contribuire a riscoprire quei valori etici e culturali ai quali si riconduce l’umanesimo che oggi appare sempre più minacciato. Quell’umanesimo che era caratterizzato nei fondatori del CAI dal desiderio di salire, di scoprire, di studiare, di stringere rapporti di conoscenza e di amicizia.*

*La tutela della natura e l’avvio dei giovani alla montagna costituiscono i compiti fondamentali del momento.*

*E’ bello salire sulla montagna, ma bisogna salirla con la mente e con gli occhi aperti per comprenderla nella sua armonia fatta di tante cose: gli ampi orizzonti, le voci del bosco, la parete da scalare. E bisogna conservarla così com’è, pulita, semplice, ricca di colori per la gioia del nostro spirito troppe volte affaticato dal tumulto della vita di città e dalle nostre preoccupazioni.*

*E noi sappiamo che questi sentimenti sono propri dei giovani i quali sentono in sé il bisogno di reagire a tutto ciò che è meschino e piatto; su di loro deve basarsi ogni sezione del CAI per rinvigorirsi e portare avanti gli ideali che hanno animato coloro che li hanno preceduti e guidati alla montagna, e che tuttora si dedicano a questi compiti...*

**Giovanni Spagnoli**

(Presidente Generale del CAI - 1973 - in occasione del Centenario della Sezione di Roma)



## CLUB ALPINO ITALIANO

COMM.CENTRALE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE MONTANO